

3. UNIFORMARE LA NORMATIVA PER I CAMPEGGI ESISTENTI **Requisiti strutturali, infrastrutturali e sanzionamenti** **uguali su tutto il territorio nazionale**

La visione di sistema nella quale la politica italiana dovrebbe inquadrare la risorsa turistica passa attraverso azioni concrete, tra queste l'impulso al turismo itinerante azionabile attraverso una politica di promozione dei campeggi.

Il potenziale turista-campeggiatore in Italia è invece scoraggiato, anzitutto dall'esiguo numero di strutture sul territorio nazionale (circa 2.500 campeggi – tra i quali molti stagionali – su oltre 8.000 comuni).

La qualità e competitività dell'offerta italiana risente inoltre di una politica nazionale che trascura, ad esempio, la mancata uniformità a livello nazionale dei criteri di classificazione dei campeggi.

È auspicabile da parte del Ministero del Turismo, dal Governo, il rapido varo di LINEE GUIDA NAZIONALI in grado di assicurare su tutto il territorio un prodotto qualitativamente competitivo che non soffra dei limiti di questa o quella politica regionale, limiti di cui il turista soffre ed il più delle volte inconsapevolmente, specie se straniero.

La necessità di un simile intervento è reso palese dalla frammentarietà del quadro normativo determinato in gran parte dal legislatore regionale.

Tra le difficoltà di una simile azione c'è senza dubbio l'esclusività della competenza legislativa delle Regioni in materia di turismo (articolo 117 della Costituzione) e l'eventualità che qualsiasi legge nazionale si proponesse di disciplinare il merito della materia potrebbe essere tacciata di incostituzionalità.

D'altro canto è pur vero che il potere di legiferare resterebbe nelle mani delle Regioni chiamate semplicemente ad uniformarsi alle LINEE GUIDA NAZIONALI pena il perdere economie e consensi degli elettori.

Non solo. Sono passati otto anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dunque dall'attribuzione alle Regioni di quella competenza legislativa esclusiva ma, nonostante il tempo già trascorso, in molti casi le normative regionali sono lacunose e tali da determinare comunque il ricorso a questa o quella normativa nazionale (in particolare alla legge quadro in materia di turismo la Legge 135/2001).

L'urgenza di uniformare le normative regionali in materia di turismo/strutture ricettive riguarda alcuni aspetti in particolare: i criteri di classificazione ed il regime sanzionatorio.

Nella realtà attuale ciascuna regione può autonomamente disciplinare i parametri di classificazione di una struttura ricettiva e stabilire che ad un certo numero di stelle corrispondano certi servizi piuttosto che altri, e soprattutto secondo livelli qualitativi diversi.

Uniformare dunque con legge nazionale i parametri di classificazione in modo che non dipendano esclusivamente da normative regionali e provvedimenti provinciali e comunali:

- Le caratteristiche della planimetria generale del complesso.
- Il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture.
- Le caratteristiche delle strutture installate dal titolare o gestore.